

9

Contributo Autonomia Sistemazione CAS

A valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 292 del 19 ottobre 2015 viene stimata ed accantonata una somma pari ad € 200.000,00 a copertura:

- a) dei contributi a favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione temporanea;
- b) degli oneri sostenuti dai Comuni interessati che hanno provveduto ad assicurare l'assistenza alla popolazione anticipando ai nuclei familiari sfollati somme a titolo di contributo per l'autonoma sistemazione o reperendo per loro conto alloggi per la sistemazione temporanea.

Con la direttiva riportata nel paragrafo seguente sono disciplinati i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione, nonché le modalità per la rendicontazione degli stessi e degli oneri di cui sopra sostenuti dai Comuni nel rispetto dei limiti di importo previsti dall'articolo 2 dell'OCDPC n. 292/2015.

1. Direttiva

Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza nei giorni 13 e 14 settembre 2015.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica nei Comuni nel cui territorio risultino nuclei familiari sfollati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, di seguito denominati eventi calamitosi, verificatisi nei giorni 13 e 14 settembre 2015.
2. La presente direttiva, in applicazione dell'articolo 2 OCDPC n. 292/2015 detta disposizioni di dettaglio in ordine alla concessione del contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa in conseguenza degli eventi calamitosi sia stata dichiarata inagibile con provvedimento della competente autorità.

Art. 2

Data e luogo di presentazione della domanda di contributo

1. Per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione, gli interessati che, alla data degli eventi calamitosi, risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente nell'abitazione sgomberata con ordinanza sindacale devono presentare entro il termine

perentorio del 31/01/2016 apposita domanda utilizzando il modulo allegato alla presente direttiva.

2. La domanda deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione sgomberata. La domanda va presentata anche nei casi di cui all'articolo 8.
3. La domanda di contributo può essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta con raccomandata a.r.. In quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
4. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile, e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria dando a tal fine un congruo termine non superiore comunque a 20 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
5. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente direttiva presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende verificata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Art. 3

Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale abituale e continuativa

1. Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare.
2. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione dichiarata inagibile in cui risulta stabilita alla data degli eventi calamitosi la residenza anagrafica, il Comune richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi) con raccomandata a.r, fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 30 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
3. Per nucleo familiare si intende quello con residenza anagrafica e dimora abituale alla data degli eventi calamitosi nell'abitazione sgomberata come risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il contributo o comunque accertato dal Comune.

Art. 4

Presupposti per la concessione del contributo e relativa durata

1. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa.
2. Il contributo è concesso a decorrere dalla data dell'ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall'interessato e confermata con apposita attestazione dall'amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell'abitazione, e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza.
3. Ai sensi e per gli effetti della presente direttiva, dalla data di fine dei lavori di ripristino dell'agibilità si intende automaticamente revocata l'ordinanza di sgombero.

Art. 5

Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei Comuni

1. Entro il 28/02/2016, i Comuni, previa verifica del rispetto del termine perentorio del 31/01/2016 per la presentazione delle domande di contributo, procedono alla relativa istruttoria e ad effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande.
2. Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero delle domande di contributo presentate entro il termine prescritto e, comunque, nella misura non inferiore al 50% delle stesse.
3. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, i Comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione - se l'amministrazione comunale precedente non coincide con quella certificante - ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, i Comuni provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità della domanda all'indirizzo ivi indicato.

Art. 6

Importo mensile del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura di € 200,00 mensili per ogni componente il nucleo familiare ed entro il massimale mensile di € 600,00.
2. Ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è concesso nella misura di € 300,00 mensili.
3. Il contributo è aumentato € 200,00 per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi calamitosi:
 - a. portatore di handicap;
 - b. disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
4. La quota aggiuntiva di cui al precedente comma 3 rimane di importo pari ad € 200,00 mensili ancorché un componente il nucleo familiare presenti più di uno degli stati ivi

previsti ed è riconosciuta anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo.

5. Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.

Art. 7

Casi di riduzione e aumento del contributo

1. Il contributo mensile, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, è aumentato:
 - a) dalla data di nascita di un nuovo componente;
 - b) dalla data in cui un componente del nucleo trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione si ricongiunga prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione con il nucleo familiare in autonoma sistemazione.
2. Il contributo è ridotto:
 - a) dal giorno successivo al decesso di un componente; il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno è erogato agli eredi; qualora il nucleo sia costituito da due componenti, dal giorno successivo al decesso di uno di essi il contributo è riconosciuto all'altro componente nella misura di € 300,00;
 - b) dalla data in cui uno o più componenti siano sistemati in strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione;
 - c) dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà rientro nell'abitazione, salvo il ricongiungimento di quest'ultimo al nucleo familiare originario prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione; qualora il nucleo sia costituito da due componenti, dal giorno successivo alla fuoriuscita di uno di essi il contributo è riconosciuto all'altro componente nella misura di € 300,00;
3. Le variazioni comportanti l'aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate al Comune entro 5 giorni dalla data in cui si verificano.

Art. 8

Sistemazione dei nuclei familiari in alloggi con oneri a carico della pubblica amministrazione

1. In caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni che si accollano i relativi oneri, alla copertura finanziaria di questi si provvede nella misura dell'importo del contributo mensile per l'autonoma sistemazione che sarebbe spettato al nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6 o, se di importo inferiore, nella misura corrispondente agli oneri mensili effettivamente sostenuti per ciascun nucleo familiare.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, nel caso di oneri sostenuti dai Comuni per contributi da essi anticipati a favore di nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione.

3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, i Comuni trasmettono al Commissario delegato presso l'Agenzia regionale di protezione civile la relativa rendicontazione con le modalità previste all'articolo 12, commi 3 e 4.

Art. 9

Soluzione alloggiativa mista

1. Nel caso di soluzione alloggiativa mista, ovvero di sistemazione abitativa autonoma e sistemazione in alloggi o strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione, il contributo, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui alla presente direttiva, spetta solo per il periodo di autonoma sistemazione.

Art. 10

Casi di esclusione e sospensione del contributo

Il contributo non spetta:

- a. al nucleo familiare che non presenti domanda di contributo per l'autonoma sistemazione entro il termine perentorio del 31/01/2016;
- b. al nucleo familiare che rientri nell'abitazione sgomberata senza aver effettuato i lavori necessari al ripristino dell'agibilità;
- c. al nucleo familiare assegnatario di un alloggio o sistemato in una struttura ricettiva con oneri a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9;
- d. al nucleo familiare trasferito da un alloggio ACER inagibile ad un altro alloggio ACER;
- e. alla persona trasferita da una struttura di riposo inagibile o da una struttura socio-sanitaria inagibile ad un'altra struttura di riposo o socio-sanitaria;
- f. al componente del nucleo familiare trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b);
- g. al lavoratore – compreso eventualmente il suo nucleo familiare - che alla data degli eventi calamitosi abitava nella stessa abitazione sgomberata del suo datore di lavoro, prestando la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare di quest'ultimo con contratto di lavoro a servizio intero (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico, etc.) comprendente, oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio, e che continui sulla base del medesimo contratto a prestare la propria opera presso lo stesso datore di lavoro ovvero che presti in base a tale tipologia di contratto la propria opera presso un diverso datore di lavoro;
- h. al componente del nucleo familiare che abbia costituito un proprio nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, lettera c);
- i. al nucleo familiare che abbia o che acquisisse anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo la disponibilità di altra abitazione libera

ed agibile nel territorio del comune di residenza o in un comune confinante, a titolo - anche pro quota - di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso); per abitazione agibile si intende quella con impianti a norma, allacciamenti ed arredi e per abitazione libera si intende quella materialmente disponibile ovvero libera da persone o comunque non gravata da oneri; negli oneri sono ricompresi gli obblighi derivanti da un preliminare di vendita o da un mandato per la vendita o la locazione solo se questi siano in essere alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Se l'abitazione non è agibile, il contributo cessa comunque dopo 60 giorni dalla relativa disponibilità materiale. In presenza di diritto reale pro quota, l'eventuale dissenso all'utilizzo dell'abitazione, materialmente disponibile ed agibile, espresso da un contitolare del diritto reale di godimento non facente parte dello stesso nucleo familiare sgomberato, deve essere attestato per iscritto; l'attestazione di dissenso deve essere allegata alla domanda di contributo ovvero, se l'acquisizione del diritto reale pro quota si ha successivamente alla presentazione della domanda di contributo, deve essere presentata al Comune entro 30 giorni dalla disponibilità materiale dell'abitazione agibile, decorsi inutilmente i quali il contributo cessa.

- j. al nucleo familiare che venda l'abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino dell'agibilità.
- k. Non sono cumulabili i contributi per l'autonoma sistemazione connessi agli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva e quelli connessi a precedenti eventi calamitosi.

Art. 11

Comunicazione variazioni

1. Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata, entro 5 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo.

Art. 12

Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi autonoma sistemazione e di rimborso degli oneri sostenuti direttamente dai Comuni

1. Entro il 31/03/2016 i Comuni trasmettono al Commissario delegato presso l'Agenzia regionale di protezione civile un elenco riepilogativo delle domande accolte - utilizzando un apposito modulo che sarà reso disponibile dall'Agenzia - unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura dei contributi spettanti sino alla scadenza dello stato di emergenza fissata al 23 marzo 2016 o, se antecedente, sino alla data di fine lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione sgomberata.
2. I Comuni, ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, provvedono con la massima tempestività alla liquidazione dei contributi agli interessati.
3. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri sostenuti dai Comuni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, per i contributi da essi erogati a titolo di anticipazione ai nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione, i relativi dati sono riportati negli elenchi riepilogativi di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Nel caso di sistemazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, di nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni con oneri a proprio carico, ai fini della rendicontazione e della liquidazione della relativa spesa i Comuni interessati provvedono a quantificarne l'ammontare, - tenuto conto dei limiti di importo previsti nel predetto art. 8, comma 1 - in apposito atto amministrativo in cui devono essere specificati: l'importo dei canoni di locazione ed eventuali oneri accessori; gli estremi degli atti amministrativi di liquidazione e dei mandati di pagamento delle somme corrisposte ai proprietari degli immobili locati; il numero dei nuclei familiari, il numero, le generalità e la data di nascita dei relativi componenti e se tra questi siano presenti soggetti che alla data degli eventi calamitosi erano portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. Alla erogazione delle risorse finanziarie a copertura di tali oneri si provvede dietro presentazione da parte dei Comuni interessati di apposita richiesta, corredata di copia conforme all'originale del predetto atto amministrativo, da trasmettersi al Commissario delegato presso l'Agenzia regionale di protezione civile entro il 31/03/2016 per gli oneri sostenuti sino alla scadenza dello stato di emergenza fissata al 23 marzo 2016 o, se antecedente, sino alla data di fine lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione sgomberata.

Art. 13

Entrata in vigore della direttiva

1. La presente direttiva entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

9.1 Modulo di domanda di Contributo Autonomia Sistemazione

Spazio per
l'apposizione
della marca da
bollo

AL SINDACO DEL COMUNE DI _____

IL SOTTOSCRITTO _____
(COGNOME E NOME)

CHIEDE

IL CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE

a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche (evento calamitoso) che hanno colpito il territorio dei Comuni delle Province di Parma e Piacenza il 13 e 14 settembre 2015

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il sottoscritto consapevole delle conseguenze penali previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA QUANTO SEGUE

DATI PERSONALI DEL DICHIARANTE	
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA __/__/----
NAZIONALITÀ	
COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA
VIA/PIAZZA	N.
CODICE FISCALE	
TELEFONO	

(N.B.: *barrare le caselle che ricorrono*)

INDIRIZZO E DATI CATASTALI (*Foglio, mappale e subalterno*) DELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:

DATA PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ____ / ____ / _____

DATA DI EVACUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ____ / ____ / _____

TITOLO IN BASE AL QUALE SI OCCUPAVA L'ABITAZIONE SGOMBERATA:

- 1) proprietà
- 2) locazione *specificare se alloggio Acer* SI NO
- 3) altro _____ *specificare: es. usufrutto, uso, comodato d'uso gratuito*

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DELL'EVENTO CALAMITOSO, RISULTANTE DAL CERTIFICATO STORICO DELLO STATO DI FAMIGLIA (Tabella 1)

Nr. Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Codice Fiscale	Portatore di handicap o disabile con invalidità non inferiore al 67% SI/NO
1					
2					
3					
4					
5					

ALLA DATA DELL'EVENTO CALAMITOSO NELL'ABITAZIONE SGOMBERATA IN CUI ERA STABILITA LA RESIDENZA ANAGRAFICA, DIMORAVA ABITUALMENTE

- tutto il nucleo
- parte del nucleo _____
(indicare il numero progressivo corrispondente al/i componente/i della Tabella 1)

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE DEL NUCLEO FAMILIARE:

(N.B.: in caso di diverse sistemazioni alloggiative dei componenti il nucleo familiare, indicare a fianco della casella di riferimento da barrare il numero progressivo corrispondente al/ai componente/i della Tabella 1)

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1. nell'abitazione sgomberata | ● | (Nr.Progr. _____) |
| 2. altra abitazione in locazione | ● | (Nr.Progr. _____) |
| 3. altra abitazione in comodato d'uso | ● | (Nr.Progr. _____) |
| 4. presso amici e parenti | ● | (Nr.Progr. _____) |
| 5. roulotte, camper e soluzioni similari | ● | (Nr.Progr. _____) |
| 6. strutture ricettive con oneri a carico della P.A. | ● | (Nr.Progr. _____) |
| 7. alloggio in affitto con oneri a carico della P.A. | ● | (Nr.Progr. _____) |
| 8. alloggio ACER | ● | (Nr.Progr. _____) |
| 9. presso il datore di lavoro
(per lavoro a servizio intero) | ● | (Nr.Progr. _____) |
| 10. struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali,
a carico della P.A. | ● | (Nr.Progr. _____) |
| 11. altra abitazione, in proprietà, usufrutto, uso,
anche pro quota, nello stesso comune in cui
è ubicata l'abitazione sgomberata | ● | (Nr.Progr. _____) |
| 12. altra abitazione, in proprietà, usufrutto, uso,
anche pro quota, in un comune confinante con
quello in cui è ubicata l'abitazione sgomberata | ● | (Nr.Progr. _____) |
| 13. abitazione reperita e con oneri a carico del Comune
(N.B. In tal caso la domanda non comporta il diritto al contributo ma va comunque presentata al
fine di potervi eventualmente accedere successivamente alla scadenza del contratto) | ● | (Nr.Progr. _____) |
| 14. altro (specificare _____) | ● | (Nr.Progr. _____) |

INDIRIZZO DELLA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE:

Via/Piazza _____ n. _____

Comune _____ Prov. _____

(N.B.: in caso di diverse sistemazioni alloggiative dei componenti il nucleo familiare, indicare a fianco di ciascun indirizzo il numero progressivo corrispondente al/ai componente/i della Tabella 1)

Via/Piazza _____ n. _____

Comune _____ Prov. _____

Il sottoscritto si impegna a comunicare al Comune in cui é ubicata l'abitazione sgomberata le variazioni delle dichiarazioni rese in domanda, entro il termine di 5 giorni dal loro verificarsi.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente domanda saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Data ____ / ____ / _____

Firma del dichiarante _____

Qualora la presente domanda non venga sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a riceverla, ma venga presentata da terzi o spedita tramite posta, alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Spazio riservato al dichiarante per eventuali ulteriori precisazioni:

Data ____ / ____ / _____

Firma del dichiarante _____

Spazio riservato al Comune per note:

LEGGERE CON ATTENZIONE:

- § Il richiedente il contributo è tenuto a leggere con attenzione la direttiva del Commissario delegato che disciplina i criteri, le procedure e i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione principale.
- § Si evidenzia che il contributo è concesso esclusivamente per il periodo in cui si è provveduto autonomamente alla sistemazione del nucleo familiare, ovvero senza l'intervento o l'intermediazione della pubblica amministrazione con spese a carico di questa.
- § La presente domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto notorio (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso decade dal beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- § Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.